

COMUNE DI LOANO

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DI SERVIZI NEL SETTORE ASSISTENZIALE, SOCIALE ED EDUCATIVO PER L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 (COMUNI DI LOANO CAPOFILA, BORGHETTO SANTO SPIRITO, BALESTRINO, BOISSANO E TOIRANO) – PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2025

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di in Loano, nella casa comunale sono comparsi:

- la Dott.ssa GARGIULO Marta, nata a Savona (SV), il 02/10/1968, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 75 del 31/12/2021 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

la ditta che risulterà aggiudicataria

PREMESSO:

- con determinazione dirigenziale Area 2 n° del il Comune di Loano ha indetto la procedura di gara aperta da espletarsi sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia per l'affidamento di servizi nel settore assistenziale, sociale ed educativo per l'ambito territoriale sociale 20 (comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano e Toirano) per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025, con eventuale rinnovo per un periodo di tre anni, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale Area 2 n° del è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio a ;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Loano e l'Affidatario in merito all'affidamento di servizi nel settore assistenziale, sociale ed educativo per l'ambito territoriale sociale 20 (comuni di Loano capofila, Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano e Toirano) per il periodo 01/01/2023 - 31/12/2025, da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi, il prezzo indicati nei successivi articoli nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, nel capitolato speciale e nella relazione tecnica presentata in sede di offerta che si intendono qui integralmente richiamati in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e nella vigente regolamentazione.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano il quale coordina e dispone i servizi necessari.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto affidatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel citato capitolato speciale di appalto, nella progettazione e negli articoli di seguito indicati.

Art. 2 Durata dell'affidamento

L'appalto ha durata di anni 3 (01/01/2023 - 31/12/2025) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni.

L'Ente può procedere ex lege con l'affidamento di servizi ulteriori entro il quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

Il valore complessivo dovuto per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in euro () quota Iva esclusa.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile. I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 30 giorni dal ricevimento delle regolari fatture previa verifica della regolarità del DURC e delle pendenze nanti l'Agazia delle Entrate superiori al limite previsto dalla vigente normativa.

Per tutta la durata del contratto non è previsto alcun aumento del predetto corrispettivo, salvo quanto stabilito dai CCNL.

Art. 4 - Obblighi dell'Affidatario

L'affidatario deve:

- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo ed economico/organizzativo ivi comprese le idonee coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o cose manlevando il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

Dovrà, altresì:

- assicurare il servizio esclusivamente mediante l'impiego di dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando personale qualificato;

- applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza fino alla sostituzione o rinnovo;

- impegnarsi all'eventuale assorbimento del personale impiegato nel precedente appalto a norma delle leggi e del CCNL vigente nei limiti del contratto stipulato in base al presente affidamento;

- osservare tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione dei rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente;

- nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. In caso di inottemperanza agli obblighi anzidetti, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del corrispettivo convenuto per l'appalto o della cauzione, senza che l'affidatario possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;

- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione e di addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;

- osservare il Regolamento Europeo UE 2016/679 e le normative nazionali vigenti ed indicare il responsabile della privacy, secondo quanto meglio dettagliato nel successivo articolo 21.

L' "Appaltatore" si obbliga a rispettare integralmente le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e quanto specificatamente dettagliato nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso la Banca IBAN e che la persona autorizzata ad operare sullo stesso è:

codice fiscale

Art. 6 - Cauzione

L'affidatario a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'art. 103 D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 6 del Capitolato speciale di appalto, ha presentato, a mezzo garanzia fidejussoria n° rilasciata da - in data con quietanza di pagamento del premio emessa in data (.....).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, a semplice richiesta.

Art. 7 - Responsabilità civile per danni e assicurazione

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare, a proprie spese, una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.) per l'attività aziendale svolta (R.C.T. e R.C.O.) con primaria compagnia che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione, anche per quanto riguarda danni causati ad immobili, mobili, attrezzature ed impianti di proprietà comunale, imputabili a incuria e/o dolo da parte del personale dell'Impresa, che abbia validità per tutto il tempo di durata dell'appalto e con i seguenti requisiti:

- Responsabilità civile verso terzi (RCT), con i seguenti massimali minimi per ogni sinistro:
verso terzi (RCT) € . 3.000.000,00 per danni a persone
€ . 500.000,00 per danni a cose
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con i seguenti massimali minimi per sinistro con il limite di:
€ . 3.000.000,00 per persona.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. come derogato dal d.l. 76/2020.

Art. 9 - Codice disciplinare e codice di comportamento

L'affidatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001" (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"-sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali".

Art. 10 - Protocollo della Legalità

L' "Affidatario" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

Art. 11 - Sospensione del servizio da parte dell'affidatario

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'affidatario. E' comunque fatto obbligo di comunicare con lettera raccomandata o pec i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni. In caso di sciopero è fatto obbligo all'affidatario di provvedere alla precettazione dei dipendenti in misura necessaria a garantire i servizi essenziali, in accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 12 - Inadempimento, penali e risoluzione del contratto

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non attenda a tutti gli obblighi previsti dal capitolato, ovvero violi quanto in esso disposto, il Comune si riserva la facoltà di valutare, a suo insindacabile giudizio, i danni subiti e di provvedere all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione di addebiti, tramite lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, o P.E.C., alla quale la Ditta aggiudicataria potrà presentare controdeduzioni in ordine a quanto addebitato entro 15 giorni dal ricevimento, sulle quali l'Amministrazione si pronuncerà in via definitiva.

In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni rese da parte della Ditta, verrà applicata una penale di euro 200,00 a seguito di ciascuna messa in mora alla quale non sia stato ottemperato.

Dopo l'applicazione di tre penali è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

Tutti gli importi delle suddette penalità, che dovessero eventualmente applicarsi, saranno trattenuti dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture non ancora liquidate o, in mancanza, dalla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente ricostituita.

E' inadempimento del contratto la mancata effettuazione dei servizi previsti dal capitolato.

Qualora l'inadempimento si protragga per oltre due giorni è facoltà dell'amministrazione comunale avvalersi, ai sensi dell'art. 1456 cc, della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento, fatto salvo il risarcimento dei danni conseguenti all'interruzione del servizio. In caso di risoluzione del contratto verrà corrisposto esclusivamente il pagamento dei servizi fino a quel momento resi. Non verranno retribuite le ore prestate in caso di violazione all'obbligo di immediata sostituzione dei propri operatori a seguito di richiesta dell'amministrazione.

La stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Oltre alle altre specifiche cause di risoluzione del contratto previste dal presente capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, le seguenti ipotesi:

- a) gravi inosservanze relative alle disposizioni sul personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- b) perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- c) apertura di una procedura concorsuale o fallimentare a carico dell'Impresa appaltatrice;
- d) interruzione non motivata e non giustificata del servizio;
- f) subappalto dei servizi non previsti e non autorizzato dal capitolato;
- g) cessione del contratto a terzi;
- h) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- i) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dall'I.A., anche a seguito di diffida della S.A.

In tali ipotesi l'amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Impresa per iscritto di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando il termine dal quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

In caso di risoluzione del contratto, di fallimento o di procedura concorsuale dell'appaltatore ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 3, d.p.r. 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal d.lgs. n. 159/2011, l'amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura, risultanti dalla relativa graduatoria a partire dal primo migliore offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio.

Art. 13 - Spese Contrattuali

L'Affidatario dichiara di essere iscritto all'Albodi essere esente/di non essere esente dal pagamento delle spese contrattuali.

Art. 14 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con il servizio.

Art. 15 - Domicilio dell’Affidatario

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l’affidatario elegge proprio domicilio per tutte le comunicazioni presso la sede legale in

Art. 16 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione comunale e l’affidatario in ordine all’interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà l’Autorità Giudiziaria, con esclusione dell’arbitrato.

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 17 - Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto dall’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e dell’art. 1, lett. B) della tariffa parte II con l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del citato D.P.R. n. 131/1986. In tale caso tutte le spese saranno a carico della parte richiedente.

Art. 18 - Riservatezza delle informazioni

L’Affidatario dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

Art. 19 - Trattamento dati

L’Affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile esterno, l’affidatario si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all’art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l’assolvimento degli obblighi di informazione dell’interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell’art. 32 GDPR;
- garantire che l’eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell’eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell’eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell’art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l’esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all’esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti

riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che, nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante o dopo il periodo di appalto.

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale.

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

GARGIULO Marta